

82° REGGIMENTO FANTERIA «TORINO»

Poligono di MURGIA PARISI VECCHIO

Campana di sgombero del giorno 19 ottobre 2020
dalle 15:00 alle 22:00.


Tiri con: PB92FS, ARX/160 (5,56 ord.). MINIMI, SPAS/15,
GLX/160 practice, MG42/59 KB.

DATUM: EUROPEAN 1950

DISLOCAZIONE DELLE VEDETTE

Vedetta n°	Coordinate UTM
1	33T XF 2365 - 2680
2	33T XF 2469 - 2729
3	33T XF 2540 - 2832
4	33T XF 2525 - 2876
5	33T XF 2576 - 2974
6	33T XF 2475 - 2967
7	33T XF 2452 - 2929
8	33T XF 2365 - 2900
9	33T XF 2340 - 2825
10	33T XF 2330 - 2725

IL DIRETTORE DI ESERCITAZIONE
Cap. f. RN Francesco CECCHI



COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"
PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO E DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
ORDINANZA N. 18 – CME/2020 DATATA 09/07/2020
IL COMANDANTE DEL COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

NEL QUADRO dell'attività addestrativi prevista per l'anno in corso;

VISTO l'art. 332 del Decreto Legislativo del 15/03/2010 n° 66 e l'art. 438 del D.P.R. del 15/03/2010 n° 90;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza rappresentata dal Comando 82° Rgt. Fanteria "Torino";

ORDINA

- Art. 1 Il giorno 19 dalle ore 15.00 alle ore 22.00 del mese di OTTOBRE dell' anno 2020 SONO VIETATI l'accesso, la sosta ed il transito nella zona del poligono di MURGIA PARISI VECCHIO delimitata dalle seguenti coordinate UTM:
- XF 2812 2757 XF 2297 3240;
 - XF 2390 2460 XF 2234 2592
- di cui alle carte topografiche :
- 189/IV SO – STAZIONE DI ALTAMURA;
 - 189/IV NO – MURGIA DEL CERASO;
 - 189/I SE – MURGETTA.
- Art. 2 La zona interdetta dovrà essere delimitata da appositi segnali (bandieroni rossi), ben visibili, esposti a cura del reparto interessato all' esercitazione che, ove necessario, dovrà altresì provvedere all'indicazione, con apposita segnaletica, delle eventuali interruzioni e deviazioni del traffico stradale.
- Art. 3 Le carte topografiche indicanti la zona interdetta sono esposte all'albo dei Comuni interessati e visibili a tutti.
- Art. 4 Valgono, per il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere, le disposizioni legislative in materia, pubblicizzate nei manifesti riproducenti la presente ordinanza, indicanti l'Autorità a cui segnalare gli eventuali rinvenimenti.
- Art. 5 Gli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili, nonché per eventuali danni dipendenti dalle esercitazioni, ai sensi dell' art. 438 del D.P.R. del 15/03/2010 n° 90, devono essere richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante Territoriale, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa e reperibile presso gli Uffici comunali e le locali stazioni dei Carabinieri. La predetta istanza dovrà essere presentata ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.
- Art. 6 I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge e saranno ritenuti responsabili dei danni che potrebbero derivare alle persone e alle cose.


IL COMANDANTE
Col. f. t. N. S. M. Sandro IERVOLINO

F/TO IL COMANDANTE
DEL COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"

AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l'ordinanza N. 18 – CME/2020 DATATA 09/07/2020 del Comandante del Comando Militare Esercito "PUGLIA".
2. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili-cartucce-ordigni esplosivi e/o relativi rottami."Chiunque durante il corso di esercitazione/tiri ed anche a distanza di tempo da questi rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli /senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesploso può scoppiare anche se leggermente mosso. Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se ancora in zona) e/ovvero al più vicino Comando dei Carabinieri. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili-cartucce-ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:
 - Art. 1: è vietata a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
 - Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'Autorità Militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
 - Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.